



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

**Ai Dirigenti Scolastici**  
**delle Scuole di ogni ordine e grado statali e pa-**  
**rtitarie della Regione**  
**Loro PEO**

**e, p.c. Ai Dirigenti**  
**Ufficio IV – V – VI – VII**  
**Ambiti Territoriali per le Province della Re-**  
**gione**  
**Loro PEO**

**Al Sito INTERNET**  
**PEO**

**OGGETTO: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012 – Aggiornamento a.s. 2016/2017. Adempimenti.**

Si invitano le SS.LL. a comunicare allo scrivente Ufficio, **entro e non oltre il 15 settembre 2016** la disponibilità ad accreditarsi per accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13, e 14 del DM 249/2010.

La proposta di accreditamento è condizionata ad una rilevazione della effettiva disponibilità di docenti a svolgere il ruolo di tutor d'aula, in base all'art. 11, comma 3 e all'art. 12, comma 2, del DM 249/2010. I requisiti per poter ricoprire tale ruolo oltre ai titoli valutabili sono riportati all'art.2 commi 1,2,3,4 del D.M. 08/11/2011, nonché all'allegato "A" Tabella 1 del medesimo decreto.

Si ricorda al riguardo che il requisito essenziale per poter ricoprire tale ruolo è il possesso di almeno **cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato**, in base all'art. 2, comma 2, del DM dell'8 novembre 2011 (in allegato).

Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle **attività di tirocinio formativo attivo sono definiti dall'allegato A**, parte integrante del D.M. 93/2012 in allegato alla presente.

Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle **attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B**, parte integrante del D.M. 93/2012 in allegato alla presente.

201606211118

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
 indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sono definiti dall'allegato C, parte integrante del D.M.93 /2012 in allegato alla presente.

**Le adesioni devono pervenire all'indirizzo e-mail: [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) alla c.a. della dott.ssa Alessandra Di Emidio utilizzando solo ed esclusivamente il modulo "T" allegato alla presente nota.**

**Le domande prodotte in modalità diversa da quella sopra indicata non verranno prese in considerazione.**

**Inoltre, le richieste che perverranno dopo la suddetta scadenza non verranno valutate.**

Si sottolinea che la possibilità di accreditamento è aperta alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, alle strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 ed ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art.1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e risulta pertanto essenziale sviluppare il necessario raccordo con le Regioni.

Considerata l'importanza della formazione degli insegnanti per la qualità della scuola e della loro professionalità si confida, non solo nella consueta e puntuale collaborazione, ma nella massima adesione da parte delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della regione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Marco Ugo Filisetti

Allegati:

- Modulo "T"
- DM 249/2010
- DM 8/2011
- DM 93/2012

Dirigente: Andrea Ferri

Referente: Alessandra Di Emidio tel. 071/2295503 e-mail: [alessandra.diemidio@istruzione.it](mailto:alessandra.diemidio@istruzione.it)

201606211118

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

**Modulo di candidatura per l'ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  
(TFA e SCIENZE FORMAZIONE)**

**Allegato – Modulo “T”  
(Articolo 4, comma 1, 2, 3 >DM 93/2012)**

**1) DATI ANAGRAFICI**

Denominazione dell' Istituto .....

Via ..... Città ..... Comune ..... Cap .....

Telefono..... Fax ..... Codice meccanografico .....

Indirizzo mail istituzionale .....

Tipologia di Istituto

- a. istituto comprensivo
- b. direzione didattica
- c. scuola secondaria di 1° grado
- d. scuola secondaria di 2° grado

Ordini scolastici di candidatura

infanzia

primaria

secondaria di 1° grado

secondaria di 2° grado (specificare quali indirizzi di studio) .....



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

Tipologia di tirocinio per cui si chiede l'accreditamento ( nel caso di tirocinio per il sostegno e il CLIL è necessario allegare al presente modulo una breve relazione facendo riferimento agli allegati B e C del D.M. 93/2012)

TIROCINIO FORMATIVO	SI	NO
SOSTEGNO	SI	NO
CLIL	SI	NO

**2) CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACCOGLIMENTO DELLE CANDIDATURE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO**

a. Parere positivo del collegio docenti alla partecipazione delle attività di tirocinio

SI

NO

b. Compilazione del format "La scuola in chiaro" e costante aggiornamento

(<http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>)

SI

NO

IN AGGIORNAMENTO

c. Utilizzo nell'attività didattica delle TIC

SI

NO



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

d. Disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti

SI

NO

n.° COMPLESSIVO ..... di disponibilità di docenti tutor dei tirocinanti acquisite di cui

- n. \_\_\_\_\_ scuola infanzia

- n. \_\_\_\_\_ scuola primaria

- n. \_\_\_\_\_ scuola secondaria di 1° grado

- n. \_\_\_\_\_ scuola secondaria di 2° grado

e. Congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili

SI

NO

f. Impegni relativi alle rilevazioni degli apprendimenti invalsi

L'istituzione scolastica si impegna ad analizzare e utilizzare i dati delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti al fine di predisporre piani di miglioramento dei risultati scolastici e dichiara la propria disponibilità a fornire all'USR le informazioni sulle prove utili a una lettura comparata degli andamenti didattici.

**3) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DA PARTE DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER  
L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO**

a) Partecipazione dell'istituzione scolastica a progetti nazionali e internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

SI

NO



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

- b) Svolgimento di attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche e discipline o significativa partecipazione ad attività formative organizzate da altri soggetti.

SI

NO

- c) Attività documentate di miglioramento (organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti) degli ambienti per l'apprendimento

SI

NO

- d) Promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con il mondo del lavoro

SI

NO

- e) Processi di verifica, valutazione e autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo di valutazione interno.

SI

NO

- f) Istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado

- g) Attività di certificazione linguistica per gli studenti svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 7 marzo 2012

SI

NO



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

h) Attività di certificazione delle competenze informatiche per gli studenti svolte anche in convenzione con enti terzi

SI

NO

Si dichiara che la documentazione relativa ai punti sopra esposti è disponibile agli atti della scuola.

Data.....

Il Dirigente Scolastico

.....

Dirigente: Andrea Ferri

Referente: Alessandra Di Emidio tel. 071/2295503 e-mail: [alessandra.diemidio@istruzione.it](mailto:alessandra.diemidio@istruzione.it)

# **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**DECRETO 8 novembre 2011**

**Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A05643)**

## **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 416, che ha previsto che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano disciplinati i requisiti e le modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con



modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142;

Considerato che l'art. 15, comma 27, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 prevede che «le universita' adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012» e che sono in corso le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto e' stabilita:

a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, cosi' come risultano definite alla data del provvedimento;

b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del succitato decreto.

2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori e' strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.

4. Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai

sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione.

5. L'attivita' svolta presso le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate AFAM, per le finalita' di cui al comma 1 e' valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

## Art. 2

### Requisiti e titoli

1. Per l'esercizio dei relativi compiti e' richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio.

2. I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovra' tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non e' possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti.

3. Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato A al presente provvedimento.

4. I tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.

5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono selezionati dalle universita' e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell'allegato A:

- i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi;
- i titoli valutabili;
- l'articolazione del colloquio di valutazione.

6. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all'universita' ovvero all'istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le universita' e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

### Art. 3

#### Utilizzazione dei tutor

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno un anno dalla cessazione.

2. In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il personale revocato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.

3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarita'.

### Art. 4

#### Articolazione dell'orario di servizio

1. L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'art. 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, e' organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

2. L'orario di servizio da effettuare presso le universita', in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, e' di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attivita' alle quali lo stesso e' tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle universita' non potra' comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

3. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le universita' si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.

4. I tutor organizzatori di cui all'art. 1 sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei e delle istituzioni AFAM, nonche' a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.

## Art. 5

### Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo

1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le universita' e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Considerato che l'attivita' di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e percio' dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarita'.

## Art. 6

### Valorizzazione delle competenze e dei titoli

1. In coerenza e continuit  con quanto disposto all'art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le selezioni di cui al presente decreto, adeguatamente perequati, possono essere oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie d'istituto per la mobilit  territoriale e professionale. Possono altres  essere oggetto di valutazione del servizio ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancita dalla predetta legge.

## Art. 7

### Norme speciali

1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le universit  e le istituzioni AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

## Art. 8

### Norma transitoria

1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012 le scadenze indicate all'art. 1 del presente decreto e i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico , al fine di armonizzarsi con la piena attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Roma, 8 novembre 2011

Il Ministro: Gelmini

Allegato A

Tabella 1  
(art. 2, comma 3)

TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI  
(ART. 11, COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) -  
(PUNTI 50 SU 100).

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10).

A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5).

A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).

A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).

A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)

A.1.6. Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2).

A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le universita', le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).

A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).

A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).

A.1.10. Attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle universita' o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali e' svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio e' rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale e' data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame.

Tabella 2  
(art. 2, comma 5)

REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORI (ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) E DI TUTOR ORGANIZZATORI (ART. 11, COMMA 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249).

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti e all'incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1. Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.

A.2.2. Avere svolto attivita' documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3 punti);

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di

specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'universita' o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);

j) attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle universita' o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le universita', le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

Titoli valutabili (punti 50 su 100).

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorita' accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il candidato presenti documentazione dell'attivita' svolta.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando e' costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacita' di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorita' scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.



## **Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012**

**Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93). (12A12964)**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parita' scolastica;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632 che prevede la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale, la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte in merito ai seguenti punti:

si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto parere, relativamente al comma 4 dell'art. 2, confermando l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto;

si ritiene altresì di non conformarsi integralmente al predetto parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita' tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di incompatibilita';

Decreta:

Art. 1

#### Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

c) Istituzioni: le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

e) Direttore dell'istituzione: il dirigente scolastico, il coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) Regolamento: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.

## Art. 2

### Elenco regionale delle istituzioni accreditate

1. Le universita' o le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni possono costituire apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.

3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attivita' di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione;

h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;

i) l'eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

4. L'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione dei relativi contributi.

## Art. 3

### Commissione per l'accreditamento

1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni di cui all'art. 2.

2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del presente decreto.

3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.

4. La commissione è costituita con decreto del direttore generale dell'USR ed è formata dal direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature. L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.

5. La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.

6. Ciascuna commissione redige annualmente una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula eventuali proposte di revisione del presente decreto, acquisendo a tal fine dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La relazione è trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.

#### Art. 4

##### Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche

1. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo sono definiti dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di

perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sono definiti dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.

## Art. 5

### Candidature

1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 e' presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.

2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.

3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attivita' di tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le responsabilita'.

4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attivita' di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.

## Art. 6

### Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 e' subordinato alla disponibilita' di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

## Art. 7

### Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al presente decreto e' affidato al Dipartimento per l'istruzione.

2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

## Art. 8

### Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5 comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.

2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le universita' o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresì attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del Regolamento.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: Profumo

1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:

a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;

b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;

d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;

e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;

f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;

b) documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche;

c) attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;

d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;

e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;

f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;

g) attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;

h) attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi.

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;

b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;

b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilità;

c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;

d) documentata attività di inclusione degli studenti con disabilità;

e) documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilità;

f) attività di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;

g) attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;

h) documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici.



1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL;

b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;

c) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento:

a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;

b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;

c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.